

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...  
C

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**che stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**che stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 10, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 intende stabilire e mantenere un alto e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Il regolamento fornisce i mezzi per raggiungere questo e altri obiettivi nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) Gli operatori e il personale interessato all'utilizzo di certi aeromobili devono soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali indicati all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Ai sensi di tale regolamento, salvo se diversamente previsto dalle norme di attuazione, gli operatori che effettuano operazioni commerciali devono dimostrare di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi. Queste capacità e questi mezzi sono attestati tramite il rilascio di un certificato. I privilegi concessi all'operatore e l'ambito di applicazione delle operazioni sono specificati nel certificato stesso.
- (3) Gli Stati membri devono, in aggiunta alla supervisione dei certificati che hanno rilasciato, condurre indagini, incluse le ispezioni a terra, e devono intraprendere tutti i provvedimenti, incluso il fermo macchina degli aeromobili, per prevenire la continuazione di una infrazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 216/2008 richiede alla Commissione europea di adottare le norme attuative necessarie per stabilire le condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili. Il presente regolamento fornisce tali norme attuative.

---

<sup>1</sup> GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

- (5) Al fine di garantire una transizione dolce e un alto livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione dovrebbero riflettere lo stato dell'arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso scientifico e tecnico nel settore delle operazioni di volo. Di conseguenza, dovrebbero essere presi in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordati sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in prosieguo: "ICAO") e le Joint Aviation Authorities europee fino al 30 giugno 2009, nonché le norme nazionali esistenti riguardanti uno specifico ambiente nazionale.
- (6) L'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri richiedono del tempo per adattarsi a questa nuova struttura normativa e per riconoscere sotto certe condizioni la validità dei certificati rilasciati prima dell'applicabilità di questo regolamento.
- (7) Le misure specificate nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91<sup>2</sup> vengono cancellate in conformità all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate da questo regolamento devono essere considerate come le misure corrispondenti.
- (8) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ha preparato una bozza delle norme attuative e le ha presentate come un parere alla Commissione europea in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce delle norme dettagliate che gli Stati membri e l'Agenzia devono seguire per l'implementazione e il controllo dell'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 nel settore delle operazioni di volo, incluse le ispezioni a terra degli aeromobili degli operatori sotto la supervisione di sicurezza di un altro Stato quando atterrano in aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo che ricadono sotto l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre delle norme dettagliate sulle condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati degli operatori degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 interessati alle operazioni di trasporto aereo commerciale, i privilegi e le responsabilità dei titolari dei certificati, nonché le condizioni sotto le quali le operazioni devono essere proibite, limitate o soggette a certe condizioni nell'interesse della sicurezza.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio del 16 dicembre 1991 sull'armonizzazione dei requisiti tecnici e procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile. *GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.*

## *Articolo 2*

### ***Definizioni***

Nel campo di applicazione di questo regolamento:

1. “AOC”, certificato di operatore aereo.
2. “Operazione di trasporto aereo commerciale (CAT)”, un’operazione con aeromobili per il trasporto di passeggeri, merci o posta, a titolo oneroso o altra forma di remunerazione.
3. “Operazioni specializzate”, operazioni commerciali o non commerciali nelle quali viene utilizzato un aeromobile per svolgere dei compiti o servizi specializzati come specificato nell’allegato VIII a questo regolamento.

## *Articolo 3*

### ***Pianificazione di sicurezza***

1. Gli Stati membri e l’Agenzia devono stabilire dei piani per la sicurezza aerea che mirino a mantenere un alto e uniforme livello di sicurezza.
2. Al fine di preparare i loro piani, gli Stati membri e l’Agenzia devono scambiarsi tutte le informazioni disponibili e cooperare nella decisione in merito a ogni azione richiesta per stabilire e mantenere un alto livello di sicurezza dell’aviazione civile.

## *Articolo 4*

### ***Capacità di supervisione***

1. Gli Stati membri devono nominare uno o più enti come l’autorità competente dello Stato membro con i necessari poteri e determinate responsabilità per la certificazione e la supervisione delle persone e delle organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
2. Nel caso in cui uno Stato membro dovesse nominare più di un ente come autorità competente:
  - (a) le aree di competenza di ciascuna autorità competente devono essere chiaramente definite in termini di responsabilità e limitazione geografica; e
  - (b) deve essere stabilito il coordinamento tra gli enti al fine di garantire una supervisione efficace di tutte le organizzazioni e persone soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative nei limiti dei loro rispettivi mandati.
3. Gli Stati membri devono assicurare che la/le autorità competente/i ha/hanno la capacità necessaria per garantire la supervisione di tutte le persone e organizzazioni incluse nel

programma di supervisione, incluse le risorse sufficienti a soddisfare i requisiti di questo regolamento.

4. Gli Stati membri devono garantire che il personale dell'autorità competente non svolga attività di supervisione nel caso in cui ci fosse l'evidenza che ciò potrebbe risultare, direttamente o indirettamente, in un conflitto d'interesse, in particolare se inerente la famiglia o un interesse finanziario.
5. Il personale autorizzato dall'autorità competente a svolgere i compiti di certificazione e/o supervisione deve essere autorizzato a svolgere almeno i seguenti compiti:
  - (a) esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente all'esecuzione del compito di certificazione e/o supervisione;
  - (b) fare copie - in tutto o in parte - di detti fascicoli, dati, procedure e altri documenti;
  - (c) chiedere spiegazioni orali in loco;
  - (d) avere accesso a qualsiasi locale, sito operativo o mezzo di trasporto interessati;
  - (e) svolgere audit, indagini, valutazioni, ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni a sorpresa; e
  - (f) prendere dei provvedimenti attuativi ove opportuno.
6. I compiti di cui al paragrafo 5 devono essere svolti in conformità alle disposizioni legali dei corrispondenti Stati membri.

#### *Articolo 5*

##### ***Ispezioni a terra***

1. Le ispezioni a terra degli aeromobili degli operatori sotto la supervisione di sicurezza di un altro Stato membro o di paesi terzi devono essere svolte come specificato nell'allegato II del presente regolamento.
2. In deroga all'allegato II, gli Stati membri possono eleggere di realizzare nel 2012 almeno il 65% della quota annua minima di punti calcolata in conformità alla norma AR.RAMP.100.

#### *Articolo 6*

##### ***Operazioni di volo***

1. Gli operatori di velivoli ed elicotteri possono utilizzare un aeromobile solamente per lo scopo delle operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT) come specificato negli allegati III e IV al presente regolamento.
2. Il deroga al paragrafo 1, le seguenti operazioni di CAT non devono essere soggette a conformità agli allegati III e IV:

- (a) trasporto di passeggeri in condizioni di volo a vista di giorno (VFR), con partenza e arrivo allo stesso aeroporto/sito operativo e con una durata massima di 30 minuti, o in un'area locale specificata dall'autorità competente, con:
  - (i) velivoli monomotore ad elica con una massa massima al decollo certificata di 2 000 kg o inferiore e che trasportino un numero massimo di sei persone incluso il pilota; o
  - (ii) elicotteri monomotore che trasportino un numero massimo di sei persone incluso il pilota,

sempre che il numero massimo totale delle ore di volo accumulate in tali operazioni sia limitato a 30 ore per anno per aeromobile.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli operatori devono anche soddisfare le corrispondenti disposizioni dell'allegato V del presente regolamento nell'utilizzare:

- (a) velivoli ed elicotteri utilizzati per:
  - (i) operazioni con navigazione basata sulle prestazioni (PBN);
  - (ii) operazioni in conformità alle specifiche delle prestazioni minime di navigazione (MNPS);
  - (iii) operazioni in spazio aereo con minima separazione verticale ridotta (RVSM);
  - (iv) operazioni in bassa visibilità (LVO);
- (b) velivoli, elicotteri, palloni e alianti utilizzati per il trasporto di merci pericolose (DG);
- (c) velivoli bimotore utilizzati per operazioni a lungo raggio (ETOPS) nel trasporto aereo commerciale;
- (d) elicotteri utilizzati per trasporto aereo commerciale, operazioni con l'ausilio di sistemi di visione notturna (NVIS);
- (e) elicotteri utilizzati per il trasporto aereo commerciale, operazioni con verricello (HHO); e
- (f) elicotteri utilizzati per il trasporto aereo commerciale, servizi medici di emergenza con elicottero (HEMS).

4. In deroga all'articolo 1:

- (a) gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, se utilizzati in operazioni di CAT, possono essere utilizzati soltanto conformemente alle condizioni stabilite nella decisione della Commissione C(2009) 7633 del 14 ottobre 2009. Tutte le modifiche alle operazioni che influenzano le condizioni indicate in tale decisione della Commissione devono essere notificate alla Commissione europea e all'Agenzia prima che la modifica venga implementata. Allo stesso modo, se un altro Stato membro intende utilizzare tale decisione, deve presentare notifica alla

Commissione europea e all'Agenzia prima di implementare la deroga. La Commissione europea e l'Agenzia devono valutare in quale misura la modifica o l'utilizzo devino dalle condizioni della decisione della Commissione o impattino la valutazione iniziale della sicurezza svolta nel contesto della decisione della Commissione. Nel caso in cui la valutazione mostri che la modifica o l'utilizzo non corrispondano alla valutazione iniziale della sicurezza raggiunto per la decisione della Commissione, uno Stato membro deve presentare una nuova richiesta di deroga in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008;

- (b) i dirigibili, gli aeromobili con rotore basculante, i palloni frenati e i velivoli non pilotati devono essere utilizzati alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale degli Stati membri; e
  - (c) i voli relativi all'introduzione o alla modifica dei tipi di aeromobili condotti dalle imprese di progettazione o di produzione all'interno del campo di applicazione dei loro privilegi devono continuare ad essere effettuati sotto le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale degli Stati membri.
5. Gli Stati membri possono stabilire che per elicotteri impegnati in operazioni di CAT offshore sia richiesta una approvazione specifica in conformità alla legislazione nazionale degli Stati membri fino a che vengano implementate le corrispondenti norme attuative. Gli Stati membri devono notificare la Commissione europea e l'Agenzia in merito ai requisiti aggiuntivi da applicare relativamente alle procedure operative, l'equipaggiamento, la qualificazione e l'addestramento dell'equipaggio prima di concedere tale approvazione specifica. Questi requisiti non devono essere meno restrittivi di quelli degli allegati III e IV.
6. I voli effettuati immediatamente prima, durante o immediatamente dopo i servizi o i compiti specializzati e direttamente connessi a tali servizi o compiti specializzati devono essere effettuati in conformità all'allegato VIII. Con l'eccezione delle operazioni con paracadute, non devono essere trasportate a bordo più di 6 persone indispensabili al compito o al servizio, esclusi i membri dell'equipaggio.

## *Articolo 7*

### *Certificati di operatore aereo*

1. I certificati AOC rilasciati da uno Stato membro a operatori CAT di velivoli prima dell'8 aprile 2012 devono essere considerati come rilasciati in conformità al presente regolamento se sono stati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 3922/1991 concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.

In tal caso:

- (a) i privilegi di questi operatori devono essere limitati a quelli inclusi nell'AOC rilasciato dallo Stato membro.



- (b) entro l'8 aprile 2014, gli operatori devono aver adattato il loro sistema di gestione, i programmi di addestramento, le procedure e i manuali per renderli conformi agli allegati III, IV e V, ove applicabile.
2. L'AOC di cui al paragrafo 1 deve essere sostituito dai certificati rilasciati conformemente all'allegato II entro l'8 aprile 2014.
  3. Il CAT AOC per operatori di elicotteri rilasciato da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento deve essere convertito in un AOC conforme al presente regolamento dallo Stato membro che ha rilasciato tale AOC.
  4. Il CAT AOC per elicotteri deve essere convertito in un AOC conforme al presente regolamento in conformità agli elementi stabiliti in un rapporto di conversione.
  5. Il rapporto di conversione deve:
    - (a) essere stabilito non oltre l'8 aprile 2013 dallo Stato membro che ha rilasciato l'AOC e in consultazione con l'Agenzia;
    - (b) essere sviluppato in consultazione con gli operatori;
    - (c) includere un'analisi delle differenze tra i requisiti nazionali sulla base dei quali l'AOC è stato rilasciato e i requisiti degli allegati III, IV e V;
    - (d) descrivere il campo di applicazione dei privilegi che sono stati dati all'operatore;
    - (e) indicare per quali dei requisiti negli allegati III, IV e V deve essere dato credito;
    - (f) indicare tutte le limitazioni che devono essere incluse nel nuovo AOC e tutti i requisiti che devono essere soddisfatti dall'operatore al fine di rimuovere tali limitazioni.
  6. Il rapporto di conversione deve includere copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi indicati alle lettere da a) a f) del paragrafo 5, incluse le copie dei corrispondenti requisiti e procedure nazionali.
  7. I richiedenti un AOC o approvazione specifica che presentino la loro domanda prima dell'8 aprile 2012 e ai quali non venga rilasciato tale certificato prima di tale data, dovranno dimostrare conformità alle disposizioni del presente regolamento prima che l'AOC o l'approvazione specifica vengano rilasciati.

## *Articolo 8*

### *Limitazioni del tempo di volo*

L'articolo 8.4 e il capitolo Q dell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91 restano in vigore fino a che le corrispondenti norme attuative vengono adottate.

## *Articolo 9*

### ***MEL***

Le liste degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvate prima dell'8 aprile 2012 dallo Stato dell'operatore o di registrazione, come applicabile, sono considerate approvate in conformità al presente regolamento e possono continuare a essere utilizzate dall'operatore che ha rifiutato l'approvazione. Dopo l'8 aprile 2012, tutte le modifiche alle MEL devono essere svolte in conformità alla norma OR.MLR.105.

## *Articolo 10*

### ***Addestramento dell'equipaggio di condotta e di cabina***

I membri d'equipaggio di condotta e di cabina che sono già operativi e che hanno completato l'addestramento in conformità alle norme ORO.FC e ORO.CC che non hanno incluso gli elementi obbligatori stabiliti nei corrispondenti dati di idoneità operativa, devono sottoporsi ad un addestramento che includa tali elementi obbligatori. Questo addestramento deve essere svolto entro il tempo limite dei successivi addestramenti e valutazioni periodici, nel caso di dati di idoneità operativa pubblicati, come applicabile al tipo di aeromobile utilizzato dai membri dell'equipaggio.

## *Articolo 11*

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'8 aprile 2012.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono eleggere di non applicare:
  - (a) le disposizioni della norma ARO.GEN.200, lettera a), punti 1, 4 e 5 fino a non oltre l'8 aprile 2013;
  - (b) le disposizioni dell'allegato III, IV e V alle operazioni CAT con elicotteri fino all'8 aprile 2014;
  - (c) le disposizioni dell'allegato V alle operazioni non commerciali con tutti gli aeromobili fino all'8 aprile 2014;
  - (d) le disposizioni dell'allegato V a:
    - (i) operazioni CAT con velivoli o elicotteri specificati all'articolo 7, paragrafo 2, o alianti o palloni; o
    - (ii) operazioni specializzate con ogni aeromobile,

fino all'8 aprile 2015;

3. Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni del paragrafo 2, deve notificare la Commissione europea e l'Agenzia. Tale notificazione deve descrivere le ragioni per tali deroghe e la sua durata, nonché il programma per l'implementazione contenente le azioni previste e la corrispondente tempistica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per la Commissione*

*[...]*

*Il presidente*